



Provincia dell'Aquila

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARE PER VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI
CUI ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/06 e S.M.I. LA CUI
POTESTA' SANZIONATORIA E' DEMANDATA ALLA PROVINCIA***

Settore Ambiente e Urbanistica

14/09/2012

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI E COMPETENZE**Art.1****Ambito di applicazione e Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legge 24.11.1981 n. 689, le procedure inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla legislazione nazionale e/o regionale per le violazioni di precetti di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la cui potestà sanzionatoria è demandata alla Provincia.
2. La potestà sanzionatoria è vincolata esclusivamente al rispetto delle finalità e delle disposizioni stabilite dalle leggi di riferimento. La misura monetaria delle sanzioni (aumento, riduzione, cancellazione, riforma, archiviazione, ecc.) è determinata escludendo ogni considerazione sulla utilità economica o finanziaria per l'Ente e considerando solo i presupposti di fatto e di diritto rilevati e i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 689/81.

Art.2**Principio di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Ai procedimenti sanzionatori già in corso, ovvero per violazioni già accertate e contestate, non si applica retroattivamente una disciplina, quand'anche più favorevole al trasgressore;
3. Non trovano applicazione analogica, alle sanzioni pecuniarie oggetto del presente regolamento, i principi di cui all'art. 2, comma secondo e terzo, del codice penale.

Art.3**Funzioni e Procedimenti**

1. Gli atti dispositivi conseguenti ai procedimenti avviati con la contestazione di violazioni di legge sanzionate in via amministrativa sono adottati dal Dirigente provinciale preposto, in capo al quale resta la responsabilità del Servizio. Sono tali: le ordinanze con cui sono determinate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento, le ordinanze di archiviazione, le ordinanze di confisca o dissequestro di cose e beni sequestrati a seguito di contestazione di violazioni di legge, le ordinanze di confisca obbligatoria, gli atti e le ordinanze di autotutela e, in specie, di annullamento nei confronti di provvedimenti già assunti, le ordinanze per la comminazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi, le autorizzazioni al pagamento rateale delle sanzioni comminate.
2. Il Dirigente preposto individua il Responsabile del Procedimento cui è attribuita la competenza sui procedimenti di contenzioso amministrativo disciplinati dalla legge 24.11.1981, n. 689, la cui potestà sanzionatoria è demandata, dalla legislazione nazionale e regionale, alla Provincia. Il Responsabile del Procedimento cura i rapporti con l'utenza e con gli organi di vigilanza in materia ambientale, organizza, registra e controlla i verbali di accertamento per violazioni di legge contestati e inviati alla Provincia dalle varie Autorità, ne dà comunicazione ai servizi provinciali competenti per eventuali ulteriori adempimenti, verifica la regolare notifica del verbale al trasgressore e all'obbligato in solido, la regolare presentazione nei termini di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione, predispone le convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e redige apposito verbale, trasmette memorie, documenti con richiesta di controdeduzioni agli organi

accertatori, accerta l'avvenuta oblazione, dispone gli atti per l'esecuzione forzata dei crediti esigibili per mancata oblazione delle sanzioni entro i termini di legge.

TITOLO II – TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE

Art.4

Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento, si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 24.11.1981, n. 689, nel termine di 5 (cinque) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art.5

Memorie difensive, richiesta di audizione, richiesta di rateizzazione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore e/o l'obbligato in solido, se intendono contestare quanto in esso specificato, possono presentare per iscritto memorie difensive, indirizzate al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981. Le memorie difensive, debitamente sottoscritte dall'interessato, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono, devono indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti. (allegato 1).
2. Nel caso sia stata richiesta l'audizione, la convocazione verrà effettuata con lettera raccomandata: l'interessato dovrà comunicare l'eventuale rinuncia ad essere sentito personalmente. (allegato 2)

TITOLO III – PROCEDURA

Art.6

Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'articolo 135 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle sanzioni amministrative oggetto del presente Regolamento, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81.

Art.7

Audizione

1. Qualora venga inoltrata dall'interessato/i apposita istanza di audizione personale, viene comunicato il nominativo del Responsabile del Procedimento ed il recapito telefonico per fissare specifico appuntamento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante, debitamente delegato, ovvero procuratore speciale informato sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Responsabile del Procedimento.
2. La mancata presentazione all'appuntamento, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

Art.8**Controdeduzioni dell'organo accertatore**

1. Le memorie difensive ed eventuali atti vengono trasmessi dal Responsabile del Procedimento all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni.
2. In mancanza di risposta da parte dell'Organo Accertatore entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, il Responsabile del Procedimento che ha in carico l'istruttoria procederà comunque alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.

Art.9**Ordinanza Ingiunzione**

1. Entro il termine di cui al precedente art. 4, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente preposto, ove ritenga fondato l'accertamento, emetterà ordinanza adeguatamente motivata di ingiunzione secondo quanto disposto all'art. 18 della legge n. 689/81, determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nel Titolo IV del presente Regolamento e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, all'autore della violazione ed alle eventuali persone solidalmente obbligate nelle forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
2. L'ordinanza-ingiunzione deve contenere le modalità di pagamento, l'avvertenza che in caso di difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile ricorrere (art. 22 e 22 bis della legge n. 689/81).
3. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.

Art.10**Ordinanza di Archiviazione**

Se dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate, emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato/i in solido, ovvero se il verbale di accertamento è irregolare, il Dirigente preposto emette ordinanza motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all'organo accertatore.

TITOLO IV – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**Art.11****Quantificazione delle Sanzioni**

La commisurazione dell'entità della sanzione è un momento di elevata discrezionalità che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità e di correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente preposto, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, terrà conto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente Regolamento. In particolare determina l'ammontare delle stesse in base:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- alla personalità, alle condizioni economiche e sociali del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente;

La gravità della violazione è valutata secondo i seguenti criteri:

- a. valutazione degli elementi sintomatici per la realizzazione dell'illecito quali natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
 - b. gravità dell'evento-danno prodotto.
2. La personalità del trasgressore è valutata in ordine:
- alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore sul medesimo scarico nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva;
 - le azioni poste in essere dal trasgressore per eliminare o mitigare gli effetti della violazione medesima e a ripristinare lo stato precedente.
3. la valutazione delle condizioni economiche del trasgressore terrà conto dell'effettivo stato economico disagiato, se evidenziato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti.

art. 133 comma 1 *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*

Numero di Parametri	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo	Scostamento dai valori limite		Importo
			< 100%	>100%	
			Moltiplicatore di Ip		
1	1	Ip	1	1,5	Is
2	1,5	Ip	1	2 (se entrambi)	Is
3	2	Ip	1	2,5 (se almeno 2)	Is
>3	3	Ip	1	3 (se almeno 3) Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità	Is

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla normativa di settore, il minimo edittale è pari ad € 20.000,00 (ventimila);
- All'importo **Is**, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo **Is**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e a ripristinare lo stato di conformità dello scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo **Is**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche

fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.

→ Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

art.133 comma 2 “*Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.*”

	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo	Moltiplicatore di I_a	Importo
Presenza/assenza allo scarico di trattamenti depurativi			Se nello scarico confluiscano anche acque reflue di natura diversa dalle domestiche e dalle meteoriche di dilavamento	
Con trattamento depurativo in funzione	1	I_a	1,5	I_i
Con trattamento depurativo parzialmente in funzione	2	I_a	2,5	I_i
Senza alcun trattamento depurativo	3	I_a	3 Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità	I_i

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- Agli importi **I_a**, o **I_i** ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza – ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- Agli importi **I_a**, o **I_i** ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazione ottenendo regolare autorizzazione allo scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Agli importi **I_a**, o all'**I_i** ove ricorre il caso, come sopra determinati, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

Nell'ipotesi di scarichi nel corpo recettore di acque reflue urbane provenienti dall'uso improprio dello sfioratore di piena si applica, per la prima infrazione, il minimo edittale. Si applica una maggiorazione del 20% sul minimo edittale per ogni successiva infrazione, fino al massimo edittale.

Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo (da € 600,00 a € 3.000,00)

	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo
Presenza/assenza allo scarico di trattamenti depurativi		
Con trattamento depurativo in funzione	1	I_d
Con trattamento depurativo parzialmente in funzione	2	I_d
Senza alcun trattamento depurativo	3 Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità	I_d

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- All'importo **I_d**, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo **I_d**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazioni ottenendo regolare autorizzazione allo scarico, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- All'importo **I_d**, come sopra determinato,, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

art.133 comma 3 “*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.*”

	Moltiplicatore del minimo edittale	Importo
Numero di Violazioni		
1	1	I_t
2	1,5	I_t
3	2	I_t
>3	3 Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità	I_t

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- All'importo I_t , come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo I_t , come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause delle violazioni e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo I_t , come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

art. 133 comma 4. *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”*

Non ricorre il caso per la Provincia dell'Aquila

art. 133 comma 5. *“Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.”*

La Regione Abruzzo ha disciplinato la materia con DGR 500 pubblicata sul BURA n. 52 ordinario del 9 ottobre 2009.

art. 133 comma 6. “*Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.*”

Smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre		
	Moltiplicatore del minino edittale	Importo
Smaltimento dei fanghi in corpi idrici superficiali significativi	1	I_f
Smaltimento dei fanghi in corpi idrici superficiali non significativi	2	I_f
Smaltimento dei fanghi in corpi idrici superficiali ricadenti in aree protette o a specifica destinazione	3	I_f Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità

- All'importo **I_f**, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo **I_f**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo **I_f**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

art. 133 comma 7 “*Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:*

- a) *nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;*
- b) *effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.*”

Effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe		
	Moltiplicatore del minino edittale	Importo
Inosservanza delle prescrizioni del progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2 del D.lgs 152/06	1	I_m
Superamento dei limiti qualitativi imposti dal progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2 del D.lgs 152/06	2	I_m
Mancanza del progetto di gestione di cui all'art. 114, comma 2 del D.lgs 152/06	3	I_m Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- All'importo **I_m**, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione o di diverse disposizioni della medesima normativa di settore commesse dal trasgressore, sul medesimo scarico, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo **I_m**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Ufficio, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo **I_m**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

art. 133 comma 8. *“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.”*

Con L.R. 13 febbraio 2001, n. 1, art. 3 comma 1, come modificato dall'art. 7 comma 9 della L.R. 31/2010, la Regione ha delegato la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 133 del D.lgs 152/06 alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo, che restano pertanto ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D.lgs 152/06 di competenza comunale.

art. 133 comma 9. *“Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.”*

La Regione all'art. 15 della L.R. 31/2010 ha previsto per gli scarichi di cui all'articolo 113, comma 1, lettera b) l'invio alla Provincia, ovvero al Gestore in caso di recapito in pubblica fognatura, di una comunicazione, per ciascun scarico, contenente le informazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

	Moltiplicatore del minino edittale	Importo
Numero di scarichi non comunicati		
1	1	I_c
2	1,5	I_c
3	2	I_c
>3	3 Aumentata fino al massimo edittale in caso di particolare gravità	I_c

Maggiorazioni e circostanze attenuanti

- All'importo **I_c**, come sopra determinato, si applica una maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore, nel triennio precedente ed accertate con ordinanza –ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.
- All'importo **I_c**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 30%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e ad ottemperare alle disposizioni regionali, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale.
- All'importo **I_c**, come sopra determinato, si applica una riduzione del 20%, qualora il trasgressore versa in uno stato economico disagiato documentato direttamente dal ricorrente o riscontrabile da atti e documenti (anche fiscali) acquisiti, fermo restando che la somma dovuta quale sanzione per la violazione non potrà essere in ogni caso inferiore al minimo edittale previsto per il caso in specie.
- Le maggiorazioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili.

**Art.12
Spese di notifica**

All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione sia al trasgressore che all'obbligato/i in solido. L'importo è calcolato ed aggiornato facendo riferimento ai costi praticati da Poste Italiane per Raccomandate A.G.

**Art.13
Sanzioni amministrative accessorie**

Le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della Legge 689/81, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art.14
Pagamento rateale della sanzione**

1. Il trasgressore o l'obbligato/i in solido potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/1981, mediante l'invio di un'autocertificazione dalla quale emergano le condizioni di disagio economico (allegato 3). Se la richiesta dell'interessato è accolta, il Dirigente preposto dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili nei limiti e nei termini indicati nell'art. 26 L. 689/81 e s.m.i..
2. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, decorso inutilmente tale termine il Responsabile del Procedimento provvede all'iscrizione a ruolo.

**Art.15
Norme finali**

Per quanto non applicabile e/o non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sommario

TITOLO I – PRICIPI GENERALI, FUNZIONI E COMPETENZE	1
Art.1 - Ambito di applicazione e Finalità	1
Art.2 - Principio di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia	1
Art.3 - Funzioni e Procedimenti	1
TITOLO II – TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE	2
Art.4 - Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni	2
Art.5 - Memorie difensive, richiesta di audizione, richiesta di rateizzazione	2
TITOLO III – PROCEDURA	2
Art.6 - Pagamento in misura ridotta	2
Art.7 - Audizione	2
Art.8 - Controdeduzioni dell'organo accertatore	3
Art.9 - Ordinanza Ingiunzione	3
Art.10 - Ordinanza di Archiviazione	3
TITOLO IV – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3
Art.11 - Quantificazione delle Sanzioni	3
Art.12 - Spese di notifica	10
Art.13 - Sanzioni amministrative accessorie	10
Art.14 - Pagamento rateale della sanzione	10
Art.15 - Norme finali	10
Sommario	11